

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABBRI RICCARDO, AMADEI GIUSEPPE, BALDANI GUERRA, DI PIAZZA,
MACCHIAVELLI, USVARDI**

Presentata il 21 dicembre 1966

Modifica agli articoli 65 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1958, n. 959, sulla disciplina della circolazione stradale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La doverosa quanto amara constatazione che il problema degli « abusivi » non è stato ancora risolto, nonostante le ricorrenti agitazioni degli addetti al pubblico servizio di taxi e di autonoleggi, ci induce a trasferire in termini di proposta di legge la interrogazione con cui chiedevamo « quali provvedimenti sono stati presi onde stroncare l'esercizio abusivo di servizio pubblico da piazza che ha assunto in questi ultimi tempi proporzioni allarmanti specie nelle grandi città; quale azione intendono intraprendere per difendere la categoria dei taxisti gravemente colpita da tale illecita concorrenza ed aiutare altresì i privati cittadini — e i turisti stranieri in modo particolare — onde sottrarli ai lamentati inconvenienti conseguenti a detta abusiva attività ».

Ciò nella consapevolezza che le forme di repressione adottate — quando lo sono state — sono insufficienti ad eliminare questo triste fenomeno: alle obiettive difficoltà di colpire tempestivamente i contravventori, alla insufficienza numerica delle forze di polizia adette, occorre supplire con una nuova normativa che eviti facili e comode scappatoie.

L'articolo 65 del codice della strada punisce con l'ammenda da lire 25 mila a lire 100 mila chi adibisce a uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per

il quale è stata rilasciata la carta di circolazione.

L'ammenda è obblabile in via ordinaria e perciò di essa non viene fatta menzione nel certificato del casellario giudiziario: anche per questa ragione, come l'esperienza dimostra, l'ammenda, se non accompagnata da altri provvedimenti non costituisce una sanzione adeguata alle dimensioni e alla complessità del fenomeno.

Riteniamo che attraverso la sospensione del documento di circolazione e della patente, che la nostra proposta introduce, sia possibile individuare e colpire rigorosamente i recidivi.

L'articolo 65 del codice della strada prescrive le condizioni la cui osservanza esclude la sospensione o la revoca del documento di circolazione: alla violazione dell'articolo 57 del codice della strada proponiamo che segua il provvedimento del prefetto che dispone la sospensione del documento di circolazione.

Inoltre, per quanto riguarda la sospensione della patente di cui all'articolo 91 del codice della strada, la proposta prevede un'altra ipotesi di intervento del prefetto, conseguente alla violazione dell'articolo 57.

È noto infatti che l'abusivismo ha assunto ormai una struttura organizzativa che si esprime talvolta in vere e proprie aziende: il ri-

tiro del documento di circolazione colpisce anche il proprietario di autovetture che le destina all'abusivismo attraverso più guidatori e la probabilità di vedere prorogato il termine del sequestro lo indurrà a non servirsi dei contravventori abituali che potranno essere individuati attraverso le annotazioni, sulla patente, dei provvedimenti adottati a loro carico.

Naturalmente la volontà di adeguare gli strumenti repressivi alle nuove dimensioni che è venuto assumendo il fenomeno, non è di ostacolo alla sua repressione anche nelle dimensioni tradizionali che talvolta conserva.

L'articolo 58 del codice della strada prescrive che quando si tratti di autoveicoli da destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata

se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Detto titolo, come è noto, è subordinato dal ricorrere di determinate condizioni sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del veicolo sia le qualità morali e professionali dell' esercente.

Sorge perciò spontanea la solidarietà verso coloro che, in possesso dei titoli richiesti, vedono vanificarsi i benefici della loro attività dalla illecita concorrenza che subiscono, non potendosi prescindere poi da problemi di ordine più generale che l'attività degli abusivi pone, esprimendosi molto spesso in veicoli mancanti dei requisiti essenziali per la sicurezza del pubblico e privi di qualsiasi copertura assicurativa verso i trasportati.

Tale solidarietà e sensibilità al problema esprimiamo attraverso la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 65 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è così integrato:

« Il Prefetto dispone la sospensione del documento di circolazione per un periodo da 4 a 8 mesi quando il titolare abbia adibito ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero abbia adibito un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, tenuto conto delle precedenti infrazioni commesse dallo stesso, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo ».

ART. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 91 delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, è aggiunto il seguente:

« Il Prefetto dispone la sospensione della patente per un periodo da 4 a 8 mesi quando il titolare sia stato sorpreso alla guida di un veicolo che, destinato ad uso privato, sia stato adibito ad uso pubblico, o che sia stato adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione ».